

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, istitutivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito ANBSC), le cui disposizioni sono confluite nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTO il combinato disposto degli articoli 110 e 112 del citato decreto legislativo n. 159/2011 che prevendono rispettivamente che l'ANBSC ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno e che il Direttore dell'ANBSC assume la rappresentanza legale dell'ente, potendo tra l'altro nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, gli articoli 59 e 60 in ordine all'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, riguardante l'utilizzo della posta elettronica certificata;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014, "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005";

VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio 2016;

VISTO il proprio provvedimento n. 16053 dell'11 aprile 2018, con il quale è stato conferito al dr. Stefano Caponi il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati presso l'ANBSC e nel quale gli venivano impartite istruzioni perché, tra l'altro, redigesse il regolamento di accesso agli atti amministrativi;

ACQUISITA la proposta di tale regolamento avanzata dal dr. Caponi in data 30 aprile scorso;

ADOTTA





PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

il Regolamento di accesso agli atti amministrativi, che fa parte integrante del presente provvedimento ed entra in vigore dalla presente disposizione.

Se ne dispone la diffusione presso le sedi periferiche, che sono tenute a seguirne le indicazioni, e la pubblicità, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Se ne dispone, infine, la trasmissione alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Roma, 7 maggio 2018

IL DIRETTORE
Prefetto
Ennio Mario Sodano

Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, composto da n. 2 facciate, è adottato in unico originale.

